



Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333
Sito internet: www.sindacatoorsa.it e-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 12 Giugno 2009
Prot. n° 73/S.G./Or.S.A.

Trenitalia S.pA.
Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo Soprano

Oggetto : Comunicazioni

Il personale di scorta, con l'entrata in vigore dei nuovi turni e con l'attivazione dell'accordo del 15 maggio 2009, potrebbe subire imposizioni a svolgere la propria attività permanentemente lontano dalla cabina di guida seppur in presenza di un solo agente di condotta non essendo garantite tutte le condizioni di sicurezza.

La normativa vigente, ad oggi invariata, stabilisce con esattezza la collocazione del capotreno nei casi in cui vi sia un solo agente di condotta (Art 14 ISPAT) e i tempi ed i modi in cui lo stesso PUO', (e non "deve"!) allontanarsi dalla cabina di guida.

Riteniamo pertanto opportuno prendere in considerazione alcune indicazioni comportamentali da adottare dal Capotreno in caso di errata applicazione della vigente normativa da parte di rappresentanti aziendali.

Si ricorda che la normativa richiamata attiene alla sicurezza della circolazione e dell'esercizio ferroviario.

La condizione normale è quella in cui , in caso di un solo agente di condotta, il Ct prende posto in cabina di guida al posto del secondo agente di macchina dalla quale può allontanarsi secondo quanto previsto dall'Allegato 4 dell'ISPAT.

Il Capotreno all'inizio delle proprie accessorie si accerta della composizione dell'equipaggio di condotta e nel caso verifichi che è presente un agente solo in macchina emette IMMEDIATAMENTE un dispaccio telefonico alla SOP/SOR con la seguente dicitura:

m40n° del.....*Si da avviso al Professionista presso la SOP/SOR di che:*

1)al treno..... è presente in cabina di guida un solo agente di condotta.

2)le Disposizioni e Norme vigenti (R.C.T., Prefazione Generale, I.S.P.A.T.) prevedono che il capotreno debba garantire le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario e della circolazione treni;

3) in ottemperanza alla Normativa vigente il posto occupato è nella cabina di guida a fianco dell'agente di condotta

4) saranno attivate le procedure necessarie a garantire la sicurezza ed incolumità dei viaggiatori adeguando la composizione del convoglio alla squadra minima prevista dalle disposizioni vigenti.

Si resta in attesa di disposizioni in tal senso.

Nel caso venga impartito ordine teso al mantenimento delle condizioni contestate il capotreno provvederà autonomamente alla chiusura delle vetture eccedenti ed attiverà le procedure previste nel caso di scorta ad agente solo.

IN QUESTO CASO SI RITIENE L'ORDINE SUPERIORE PREGIUDIZIEVOLE ALLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO E PERTANTO PROVOCARE DANNI A PERSONE O COSE.

Le norme previste dall'art 14 dell'ISPAT valgono per entrambe le Divisioni.

Esse infatti riferiscono unicamente alla tipologia di mezzo di trazione stabilendo che nei treni composti da materiale leggero, quindi anche gli ETR 460-480-485, il capotreno prende posto in cabina di guida accanto al macchinista al posto del secondo agente di macchina

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)





Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333
Sito internet: www.sindacatoorsa.it e-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 11 Giugno 2009
Prot. n° 70.G./Or.S.A.

Trenitalia S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo Soprano

Oggetto : Comunicazioni

Premesso che le fonti Normative e gli accordi che regolano l'assegnazione del personale di scorta ai treni sono:

- Circolare P.R.I.E.03/03.1 (90)/1347 del 21 luglio 1990, istruzione per l'assegnazione del personale di scorta ai treni,
- Tabelle A e B, modulo scorta ordinario, accordo di settore CCNL 1998 sottoscritto in data 06 febbraio 1998;
- Verbale di accordo di ripartizione in data 17 settembre 1998, conferma tabella C modulo scorta minimo;
- Accordo di confluenza CCNL del 16/4/2003 Art. 35, modifica tabella B attribuzione vetture eccedenti;
- Verbale di accordo del 10 dicembre 2003, 12^a vettura treni ETR500;
- Verbale di accordo del 25 giugno 2004, 12^a vettura treni ETR500

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che codesta Impresa in fase di "programmazione" dei servizi di scorta, con atto unilaterale, a partire dal 14 giugno 2009, intende modificare il modulo di assegnazione del personale ai treni tabella A dell'accordo contrattuale del 6 febbraio 1998 recepito dal CCNL vigente.

A giustificazione di tale azione non si può neanche richiamare l'accordo del 15 maggio u.s. in quanto nell'allegato 1 all'equipaggio treni, si fa espressamente riferimento alla "squadra minima" fissata dalla tabella C, circolare Aziendale .P.R.I.E.03/3.1(90) del 21 07 1990, successivamente recepita nei contratti 1998(parte specifica di settore) e 2003 (art.35.3) che determina, "in gestione", le condizioni minime per la partenza del treno.

Ciò posto, si invita codesta Impresa a ripristinare immediatamente i turni di lavoro del personale di scorta Regionale e Nazionale/Internazionale nel pieno rispetto delle Norme contrattuali richiamate.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)